

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che l'art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) affida alla Giunta Comunale i regolamenti degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;

che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 12 del 25.2.2011 approvava la Relazione Previsionale e Programmatica con la quale, al punto 3.4.3 "Finalità da conseguire", si fissano le linee principali afferenti la gestione delle risorse umane in un contesto volto a migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;

che con l'art. 6, comma 12, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 30.7.2010 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", è stata introdotta nel nostro ordinamento la seguente disposizione: *"a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31.12.2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero (...) per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente (...). A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli artt. 15 della legge 18.12.1973, n. 839 e 8 della legge 26.7.1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi"*;

che in virtù di detta norma, dal 31.5.2010 (data di entrata in vigore del decreto legge 78/2010) non sarebbero più applicabili né l'art. 15 della legge 18.12.1973, n. 836 (recante disposizioni sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), con cui si stabiliva un'indennità chilometrica per il personale che, svolgendo funzioni ispettive, avesse necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale, utilizzando il proprio mezzo di trasporto, né l'art. 8 della legge 26.7.1978, n. 417 (recante disposizioni di adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), che disciplinava l'entità dell'indennità chilometrica (un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, nonché rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale);

che la disposizione di cui sopra si applica anche agli Enti Locali, sospendendo dal 31.5.2010 l'erogazione di compensi per l'utilizzo di mezzi di trasporto proprio da parte dei dipendenti;

che a seguito delle nuove norme introdotte si sono succedute una serie di deliberazioni da parte delle varie Sezioni regionali della Corte dei Conti (Sez. Lombardia 12.10.2010 n. 949, Sez. Toscana 17.11.2010 n. 170);

che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con deliberazione n. 8 del 7.2.2011 provvedevano a chiarire definitivamente la posizione interpretativa della Corte in merito alla portata del dettato normativo, stabilendo quanto segue: *"Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti"*

disposizioni. Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi";

che, alla luce della autorevole ed univoca interpretazione espressa dalla Alta Corte, necessita regolamentare gli indennizzi da erogare ai dipendenti, nel caso in cui gli stessi intendano avvalersi del mezzo proprio per gli spostamenti in servizio e tale richiesta risulti più conveniente per l'Ente, determinando un più efficace espletamento dell'attività, anche in termini di risparmio di spesa;

che la regolamentazione prevista in caso di uso di mezzo proprio da parte dei dipendenti risulta la seguente:

1. Per spostamenti nell'ambito del territorio comunale, al dipendente che intenda avvalersi del proprio mezzo, debitamente autorizzato, compete solo ed esclusivamente la copertura assicurativa del mezzo medesimo per la sola durata del servizio per il quale è stato autorizzato;
2. Per spostamenti in missione al di fuori del territorio comunale, il dipendente dovrà dichiarare gli estremi del mezzo di cui intende avvalersi e i motivi che giustificano l'utilizzo del proprio mezzo in luogo del trasporto pubblico;
3. Il Dirigente (o la Posizione Organizzativa) competente, verificato ed accertato che tale uso determini un più efficace espletamento dell'attività, anche in termini di risparmio di spesa, può autorizzare, motivandolo, lo spostamento del dipendente col mezzo proprio, dichiarando inoltre il luogo in cui inizia e in cui termina la missione;
4. Il Dirigente deve inoltre indicare, onde individuare l'indennità da erogarsi, quali sono i mezzi pubblici che vengono sostituiti mediante l'utilizzo del mezzo proprio da parte del dipendente. Al dipendente quindi, oltre alla copertura assicurativa per il periodo della missione autorizzata, sarà riconosciuto il rimborso del biglietto del mezzo pubblico di cui avrebbe dovuto usufruire, intendendosi per tale il biglietto dell'autobus e/o del treno in 1^a classe, andata e ritorno;
5. Qualora la missione sia disposta per più dipendenti, ed uno di questi intenda avvalersi del proprio mezzo per trasportare uno o più colleghi, ai dipendenti trasportati non potrà essere riconosciuto nessun rimborso o indennizzo per spese di trasporto;
6. Al dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, non potrà essere riconosciuto nessun ulteriore rimborso o indennizzo oltre a quello di cui al punto 4 per parcheggio e pedaggio autostradale od altro, in quanto non previsti dalla vigente normativa;

che la sopra esposta regolamentazione verrà attuata mediante una nuova modulistica di autorizzazione e conteggio dei rimborsi e indennizzi;

Sentite in merito le OO.SS. - R.S.U.;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del C.d.R. Gestione Risorse Umane, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Atteso che non necessita il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi e con le modalità indicate in premessa che qui si intende integralmente richiamata, la regolamentazione per la corresponsione degli indennizzi da riconoscere ai dipendenti che, autorizzati dal Dirigente di competenza, intendano avvalersi del proprio mezzo di trasporto per l'espletamento di missioni;
2. Di inoltrare il presente provvedimento al C.d.R. Economato per gli adempimenti di propria competenza;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con voti unanimi.